Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 4 agosto 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. **610**.

Costituzione del comune di Mattinata (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze 2 maggio, 29 e 30 giugno, 15, 16 e 22 settembre 1946, con le quali la maggioranza dei contribuenti della frazione Mattinata del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) ha chiesto che la frazione medesima sia distaccata dal comune di Monte Sant'Angelo e costituita in Comune distinto con capoluogo e denominazione Mattinata;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Monte Sant'Angelo in data 22 settembre 1947, n. 53, e 11 aprile 1953, n. 2, della Deputazione provinciale in data 4 novembre 1947, n. 1511, e del Consiglio provinciale di Foggia in data 19 agosto 1953, n. 39, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Mattinata è distaccata dal comune di Monte Sant'Angelo e costituita in Comune distinto con capoluogo e denominazione Mattinata e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Foggia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Monte Sant'Angelo ed il costituito comune di Mattinata, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Monte Sant'Angelo.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Monte Sant'Angelo, che sarà inquadrato negli organici del comune di Mattinata, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 153. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 611.

Ampliamento del comune di Sestriere, in provincia di Torino, mediante aggregazione di una parte del territorio del comune di Sauze di Cesana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 17 luglio 1954, n. 21, con la quale il Consiglio comunale di Sestriere (Torino) ha chiesto l'ampliamento della circoscrizione del Comune per le esigenze dello sviluppo economico del medesimo, mediante aggregazione di una parte del territorio del comune di Sauze di Cesana;

Viste le deliberazioni 31 luglio 1954, n. 54, del Consiglio comunale di Sauze di Cesana e 1° dicembre 1954, n. 7.7400, del Consiglio provinciale di Torino, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La circoscrizione del comune di Sestriere, in provincia di Torino, è ampliata mediante aggregazione della parte del territorio del comune di Sauze di Cesana risultante dalla pianta planimetrica e dalle relazioni descrittive dei confini annesse al presente decreto.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Sestriere e di Sauze di Cesana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 10. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 612.

Ricostituzione dei comuni di Mossa, San Lorenzo di Mossa e Moráro, in provincia di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 novembre 1927, n. 2284, con il quale i comuni di Capriva di Cormons, Mossa, San Lorenzo di Mossa e Moraro, in provincia di Gorizia, furono riuniti in unico Comune denominato « Capriva di Cormons »;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1954, n. 663, con il quale la denominazione del comune di Capriva di Cormons è stata cambiata in quella di « Capriva del Friuli »;

Viste le istanze rispettivamente in data 21 dicembre 1947 e 18 gennaio 1948, con le quali la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Mossa, San Lorenzo di Mossa e Moraro ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Capriva di Cormons in data 11 settembre 1953, nn. 28, 29 e 30, e del Consiglio provinciale di Gorizia in data 29 maggio 1954, n. 4051/54/40, con le quali è stato espresso parere in ordine alle ricostituzioni di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Sono ricostituiti i comuni di Mossa, San Lorenzo di Mossa e Moraro, in provincia di Gorizia, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Gorizia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Capriva del Friuli ed i ricostituiti comuni di Mossa, San Lorenzo di Mossa e Moraro, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Capriva del Friuli.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Capriva del Friuli, che sarà inquadrato negli organici dei comuni di Mossa, San Lorenzo di Mossa e Moraro, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 11. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 613.

Ricostituzione del comune di Cesana Brianza, in provincia di Como.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 22 settembre 1927, n. 1905, con il quale i comuni di Cesana Brianza e di Suello, in provincia di Como, furono riuniti in unico Comune denominato « Cesello Brianza » con capoluogo Suello;

Vista l'istanza 6 settembre 1953, con la quale la maggioranza dei tre quinti degli elettori del cessato comune di Cesana Brianza ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Cesello Brianza in data 17 settembre 1953, n. 25, e 12 marzo 1955, n. 6; e del Consiglio provinciale di Como in data 19 gennaio e 30 novembre 1954, numeri 6 e 9, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Cesana Brianza, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Al comune di Cesello Brianza è restituita l'antica denominazione di Suello.

Art. 2.

Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Suello ed il ricostituito comune di Cesana Brianza, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Cesello Brianza alla data del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Cesello Brianza, che sarà inquadrato negli organici del comune di Cesana Brianza, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 13. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1955, n. 614.

Ricostituzione del comune di Marchirolo, in provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 10 agosto 1928, n. 2043, con il quale i comuni di Cugliate, Fabiasco e Marchirolo, in provincia di Varese, furono riuniti in unico Comune denominato « Val Marchirolo » con capoluogo Marchirolo;

Viste le istanze 1° ed 8 luglio 1951, con le quali la maggioranza dei tre quinti degli elettori del cessato comune di Marchirolo ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Val Marchirolo in data 21 giugno 1953, n. 25 e 29 agosto 1954, n. 39, e del Consiglio provinciale di Varese in data 30 giugno 1953, n. 287 e 14 dicembre 1954, n. 472, con le quali è stato espresso parere in merito alla ricostituzione di cui trattasi ed in ordine al cambiamento della denominazione del comune di Val Marchirolo nonchè alla determinazione della sua sede municipale;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Marchirolo, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Il comune di Val Marchirolo assume la denominazione di « Cugliate-Fabiasco », con sede municipale in Cugliate.

Art. 2.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Cugliate-Fabiasco ed il ricostituito comune di Marchirolo, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Val Marchirolo alla data del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Val Marchirolo, che sarà inquadrato negli organici del comune di Marchirolo, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 14. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 615.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Oblate di Gesù e Maria, in Albano Laziale (Roma).

N. 615. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Oblate di Gesù e Maria, in Albano Laziale (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 130. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 616.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore di Santa Chiara, con sede in Fiuggi (Frosinone).

N. 616. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore di Santa Chiara, con sede in Fiuggi (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 12. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1955.

Determinazione del contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze e presso gli Uffici tecnici erariali e del catasto, per l'esercizio finanziario 1955-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1954, registro n. 94 Finanze, foglio n. 83, con il quale veniva determinato il contingente dei salariati temporanei per i servizi dell'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze e degli Uffici tecnici erariali e del catasto per l'esercizio finanziario 1954-55;

Considerato che, in applicazione dell'art. 21 della predetta legge, n. 6 salariati degli Uffici tecnici erariali e del catasto sono stati inquadrati tra gli impiegati civili non di ruolo;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1955-56 il contingente dei salariati in servizio presso l'Officina della manutenzione del Palazzo delle finanze è stabilito in numero di dieci unità, nessuna delle quali classificabile alla 1ª categoria.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1955-56 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso gli Uffici tecnici erariali e del catasto resta stabilito in numero quattordici unità.

La percentuale del numero massimo di tali salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specializzati) è fissata al 15 %.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1955
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 258

(4067)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1955.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali e tariffe per servizi telefonici ausiliari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

Visti gli articoli 46 (comma quarto) e 47 delle convenzioni, stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti in data 23 aprile 1925, numeri 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, ed il regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 giugno 1928;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 347 del 14 gennaio 1953, riguardante le tariffe telefoniche;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 stesso mese;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 498 del 4 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 1955, con il quale è stato istituito, con decorrenza dal 1° luglio 1955 e fino al 31 dicembre 1955, un sovraprezzo integrativo delle tariffe telefoniche;

Decreta:

Art. 1.

Le reti urbane vengono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti quattro gruppi:

1° gruppo: reti con più di 10.000 abbonati;

2° gruppo: reti con più di 2.000 abbonati fino a 10.000 abbonati;

3° gruppo: reti con più di 500 abbonati fino a 2000 abbonati;

4° gruppo: reti con più di 25 abbonati fino a 500 abbonati.

Gli abbonati di ciascun gruppo vengono ripartiti in cinque categorie così determinate:

1ª *categoria*:

a) istituti di credito, banche e banchieri;

b) agenti di cambio, commissionari di borsa ed affini;

c) enti e società commerciali con patrimonio o con capitale di almeno 5 milioni di lire, e loro sedi secondarie; stabilimenti industriali ed opifici con oltre 100 dipendenti; agenzie gestite in economia da società di assicurazione;

d) alberghi, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di categoria extra o di 1ª categoria dalle competenti autorità;

e) apparecchi in uso comune a più studi professionali separatamente intestati.

2ª *categoria*:

a) imprese individuali industriali e commerciali; enti e società commerciali che non abbiano i requisiti previsti per l'assegnazione nella 1ª categoria, e loro sedi secondarie; stabilimenti industriali ed opifici fino a 100 dipendenti; enti assicurativi di diritto pubblico e loro agenzie; agenzie delle società di assicurazione gestite in appalto i cui gerenti stipulino in nome proprio il contratto di abbonamento e figurino esclusivamente col proprio nome sull'elenco degli abbonati;

b) studi professionali, anche se esercitì nella abitazione;

c) amministrazioni private;

d) cliniche private;

e) alberghi, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di 2ª categoria dalle competenti autorità; pensioni dichiarate di 1ª categoria dalle competenti autorità;

f) confederazioni, federazioni, associazioni, sindacati, unioni sindacali;

g) associazioni sportive; circoli di trattenimento e simili;

h) apparecchi di portineria;

i) servizi pubblici di cui all'art. 2195 del Codice civile, gestiti dalle Regioni, dalle Provincie o dai Comuni anche mediante aziende autonome, e che non rientrino nell'eccezione prevista per la classificazione in 5ª categoria;

l) tutti coloro non compresi nelle altre categorie.

3ª *categoria*:

a) alberghi, caffè, ristoranti e trattorie non dichiarati di 1ª e 2ª categoria dalle competenti autorità; pensioni non dichiarate di 1ª categoria dalle competenti autorità; locande;

b) negozi e rivendite al minuto di generi alimentari o di abbigliamento esclusi i generi di lusso, con conduzione a tipo familiare;

c) artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria nella quale essi stessi lavorino con non più di tre dipendenti per i mestieri usuali, di cinque per i mestieri artistici;

d) proprietari, affittuari che siano diretti coltivatori di fondi rustici; mezzadri;

e) professionisti esercenti, nei primi tre anni dell'abilitazione alla professione.

4ª *categoria*:

a) abitazioni di privati e di professionisti che non vi abbiano studio o gabinetto di consultazione;

b) enti pubblici di assistenza, eccettuate le opere pie comprese nella 5ª categoria;

c) parrocchie e conventi;

d) istituti privati di educazione e di istruzione;

e) società di mutuo soccorso;

f) Tiro a segno nazionale, Unione nazionale ufficiali in congedo; Associazione nazionale combattenti; Associazione nazionale famiglie caduti; Associazione nazionale volontari di guerra; Associazione nazionale partigiani d'Italia, Associazione nazionale partigiani « Giustizia e Libertà »; Associazioni di arma e similari;

g) Ente nazionale assistenza lavoratori (sede centrale e direzioni provinciali);

h) amministrazioni, uffici ed enti che non possono essere compresi nella 5ª categoria per la limitazione in essa indicata.

5ª *categoria*:

a) amministrazioni statali;

b) uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

c) enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato:

(per le amministrazioni, uffici ed enti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) vale la limitazione di cui all'articolo 13 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399);

d) amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime; servizi di cui all'art. 2195 del Codice civile gestiti dalle Regioni, dalle Provincie o dai Comuni anche mediante aziende autonome, per gli apparecchi assunti in abbonamento anteriormente al 1° luglio 1925 nelle reti fino a 2000 abbonati:

e) istituti di istruzione governativi, provinciali e comunali;

f) giornali politici e sportivi quotidiani ed agenzie di notizie; loro direttori, vicedirettori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari, che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo;

g) opere pie legalmente riconosciute;

h) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra; Unione italiana ciechi;

i) alti funzionari delle Amministrazioni di Stato che per ragioni di carica hanno il loro ufficio in casa.

Le Società concessionarie di zona sono inoltre tenute ad osservare le altre facilitazioni in materia, previste dalle rispettive convenzioni all'art. 47.

Le tariffe base da applicarsi nelle varie categorie delle reti appartenenti a ciascuno dei gruppi suddetti sono stabilite nella misura annua seguente:

Reti del 1° gruppo:

categoria 1ª		L.	46.000
»	2ª	»	29.456
»	3ª	»	22.080
»	4ª (singolo	»	16.568
»	4ª (duplex)	»	11.040
»	4ª (multiplex)	»	9.208
»	5ª	»	14.712

Reti del 2° gruppo:

categoria 1ª		L.	36.808
»	2ª	»	25.752
»	3ª	»	20.248
»	4ª (singolo)	»	14.712
»	4ª (duplex)	»	9.208
»	4ª (multiplex)	»	7.360
»	5ª	»	12.888

Reti del 3° gruppo:

categoria 1ª		L.	23.920
»	2ª	»	16.568
»	3ª	»	12.888
»	4ª (singolo)	»	11.040
»	4ª (duplex)	»	7.360
»	5ª	»	9.208

Reti del 4° gruppo:

categoria 1ª		L.	20.248
»	2ª	»	12.888
»	3ª	»	11.040
»	4ª	»	9.208
»	5ª	»	7.360

I collegamenti duplex e multiplex sono ammessi dove lo consente la possibilità tecnica dell'impianto, nell'ambito di un isolato di fabbricati.

Art. 2.

Per le reti nelle quali, ai termini dell'art 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stata o verrà introdotta la tariffa a contatore, le singole categorie di abbonati avranno diritto ad ottenere sulle tariffe base di cui all'articolo precedente lo sconto del 50 % ed acquisiranno con tale pagamento il diritto ad effettuare il seguente numero di conversazioni per trimestre:

1ª	categoria		n.	900
2ª	»		»	600
3ª	»		»	460
4ª	»	(singolo)	»	400
4ª	»	(duplex)	»	330
4ª	»	(multiplex)	»	250
5ª	»	*a*), *b*), *c*), *d*)	»	700
5ª	»	*e*), *f*), *g*), *h*), *i*)	»	400

Per ogni conversazione in più del numero sopra stabilito l'abbonato dovrà corrispondere L. 9,20 eccezione fatta per gli abbonati della 5ª categoria per i quali detta tariffa è ridotta del 50 %.

Allo scopo di tener conto degli errori, comunque originati ma non imputabili all'utente, il numero delle conversazioni in supero da fatturare sarà decurtato di una quantità pari al 5 % del numero delle conversazioni comprese nel canone di abbonamento.

E' in facoltà della Società concessionaria di concedere alle grandi utenze la forfetizzazione trimestrale dell'importo delle conversazioni urbane di supero, da disciplinare mediante stipulazione di appositi accordi con gli abbonati stessi.

Il concorso a fondo perduto nelle spese di impianto e trasloco si intende sempre riferito, anche per le reti a contatore, alle tariffe base di cui all'art. 1.

Art. 3.

Gli abbonati situati fuori dell'abitato dello stesso Comune corrisponderanno, oltre alle tariffe dovute, un supplemento di canone annuo di L. 560 per ogni 200 metri o frazione di 200 metri della loro linea di collegamento oltre il limite dell'abitato, qualunque sia la categoria in cui sono classificati.

Gli abbonati delle categorie 1ª, 2ª e 3ª compresi nel perimetro dell'abitato pagheranno un supplemento di canone annuo di L. 560. Tale supplemento non è dovuto dagli abbonati delle categorie 4ª e 5ª.

Art. 4.

Salvo quanto previsto dai successivi articoli 5 e 6 il concorso a fondo perduto per spese di impianto, per impianti nel perimetro dell'abitato è stabilito in misura pari al 75 % del canone annuo di abbonamento previsto dall'art. 1.

Per impianti situati oltre il perimetro dell'abitato è dovuta, oltre al concorso suddetto, una quota supplementare non superiore al 75 % della spesa occorrente per il tratto di linea oltre detto perimetro.

Per spese di trasloco e subentro, salvo sempre quanto previsto dai successivi articoli 5 e 6, il concorso a fondo perduto per spese di impianto è stabilito in misura pari al 50 % del canone annuo di abbonamento previsto nell'art. 1 Nel caso di trasloco, per impianti situati oltre il perimetro dell'abitato è dovuta la quota supplementare prevista al precedente comma.

Art. 5.

Ogni qualvolta nel locale o nell'abitazione che il nuovo abbonato vada ad occupare esista impianto telefonico in funzione o risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data di domanda di nuova utenza, il compenso per spese di impianto rimane fissato in L. 4146 per gli abbonati classificati nelle categorie 1ª e 2ª e in L. 2073 per quelli classificati nelle altre categorie.

Art. 6.

Ogni qualvolta l'abbonato si trasferisca in abitazione o locale dove esista impianto telefonico in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data della domanda di trasloco, il compenso per spese del trasloco stesso rimane fissato in L. 2757 per gli abbonati classificati nelle categorie 1ª e 2ª e L. 1380 per quelli classificati nelle altre categorie.

Art. 7.

I canoni di abbonamento dovuti alle Società concessionarie per ciascun apparecchio in derivazione, da apparecchi principali, qualunque sia il numero complessivo, sono stabiliti nella misura di L. 3336 annue nelle reti con meno di 2000 abbonati e di L. 4428 nelle altre reti.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni indipendenti dalla rete urbana e per gli impianti supplementari ed accessori.

Art. 8.

I canoni di manutenzione e noleggio, dovuti alle Società concessionarie per gli impianti interni installati dalle Società stesse, sono stabiliti nella seguente misura, comprensiva di ogni prestazione, onere e spesa:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	a batteria locale	a batteria centrale	automatico
	Lire	Lire	Lire
a) derivazione semplice compreso il commutatore	2.492	2.492	2.492
b) derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale e con alimentazione diretta dalla centrale urbana	—	4.832	4.832
c) impianti a centralino con alimentazione diretta dalla centrale urbana: sino a cinque apparecchi derivati, per ogni apparecchio	—	3.872	4.716
d) impianti speciali richiesti in più dall'utente: suonerie, ricevitori, commutatori, ed organi analoghi, per ciascuno	512	512	512
e) supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile)	844	844	844

E' dovuto inoltre a titolo di compenso per l'impianto una volta tanto il 75 % dei canoni annui complessivamente dovuti per l'abbonamento, manutenzione e noleggio.

Art. 9.

Per gli impianti interni di proprietà degli utenti o presi a nolo da installatori privati, è dovuto alle Società concessionarie, oltre il canone di abbonamento, quello di manutenzione stabilito nella seguente misura:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	a batteria locale	a batteria centrale	automatico
	Lire	Lire	Lire
a) derivazione semplice	1.172	1.172	1.172
b) impianti a centralino con alimentazione indipendente:			
1) per ogni apparecchio derivato avente la possibilità di inserzione diretta sull'urbana	3.032	3.328	3.472
2) per ogni apparecchio derivato, abilitato o non abilitato a parlare sull'urbana	1.096	2.088	3.032
c) impianti intercomunicanti a tasti e leve:			
1) per ogni apparecchio abilitato a parlare sull'urbana	3.328	3.328	3.328
2) per ogni apparecchio non abilitato	1.652	1.652	1.652
d) impianti speciali richiesti in più dall'utente: suonerie, ricevitori, commutatori, ed organi analoghi, per ciascuno	296	296	296
e) supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile)	296	296	296

Per gli utenti che abbiano uno o più impianti di loro proprietà con oltre 100 derivazioni ciascuno, di cui almeno 50 abilitate al servizio urbano e di tale impor-

tanza da richiedere la sorveglianza continua, le Società concessionarie possono consentire che essi provvedano per tali impianti alla manutenzione a loro cura e spese con personale alle proprie dipendenze.

Qualora sorgano controversie al riguardo è ammesso il ricorso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale decide insindacabilmente.

Nel caso previsto dal secondo comma è dovuta alle Società concessionarie, in aggiunta al canone di abbonamento, la somma di L. 296 per ogni derivazione abilitata, a titolo di rimborso della spesa per la sorveglianza tecnica.

Tale somma non potrà oltrepassare, in nessun caso, per ogni impianto, il limite massimo di L. 43.808 annue.

Art. 10.

Il canone per ogni derivazione interna a spina è stabilito, per qualunque gruppo di rete telefonica, nella misura di L. 1388 annue.

Art. 11.

Derivazioni esterne. — Le derivazioni esterne in via normale non sono ammesse. Nelle reti policentriche o con sottocentrali, le derivazioni esterne potranno essere concesse soltanto entro i limiti della zona di competenza della centrale o sottocentrale alla quale è collegato l'apparecchio principale.

Il canone per l'apparecchio derivato sarà uguale alla metà di quello per l'apparecchio principale più L. 560 per ogni 200 metri o frazione di 200 metri oltre i primi 100 metri della linea in derivazione, a meno che detta derivazione non richieda l'occupazione di due coppie in cavo nel quale caso la tariffa sarà uguale a quella dell'apparecchio principale.

Qualora l'apparecchio in derivazione debba, per il suo uso, essere classificato in categoria superiore a quella dell'apparecchio principale, il canone complessivo dovuto dall'utente per i due apparecchi si comporrà del canone della categoria superiore o della metà o dell'intero canone della categoria inferiore a seconda che si adoperino una o due coppie in cavo.

Derivazioni da portineria. — Sono ammesse derivazioni da apparecchi di portineria nel numero massimo di quattro e per soli usi privati.

Il canone per ogni derivazione è uguale alla metà di quello stabilito per la categoria 4ª.

Il compenso per spese di impianto è uguale al canone stesso determinato per la derivazione.

Art. 12.

Le tariffe stabilite dal presente decreto assorbono gli aumenti applicati in virtù del decreto Ministeriale 20 giugno 1928 dalle Società « Stipel », « Telve » e « Teti » per diritti di automatizzazione per le reti delle rispettive zone, nonchè quelli già concordati per le reti in corso di trasformazione.

Art. 13.

La tariffa annua prevista dall'art. 145 del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, numero 1198, per l'esecuzione dei titoli 1°, 2° e 3° del libro 2° del Codice postale e delle telecomunicazioni per i collegamenti diretti a centralini interurbani nelle località prive di rete urbana, è stabilita nella misura di L. 10.232.

Art. 14.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 84 per ogni singola commissione che importi un numero di parole non superiore a 20.

Art. 15.

In tutto il territorio del comune di Roma si applicano le tariffe stabilite per le reti del 1° gruppo.

Le conversazioni effettuate nell'ambito del territorio stesso sono soggette al trattamento tariffario urbano.

Le conversazioni telefoniche scambiate tra i centri di Massa e Carrara sono considerate come conversazioni urbane agli effetti tariffari.

Art. 16.

Le tariffe indicate nel presente decreto si applicano dal 1° luglio al 31 dicembre 1955 e sono comprensive del sovraprezzo integrativo istituito col provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 498 del 4 giugno 1955.

Dal 1° luglio 1955 sono abrogate le disposizioni del decreto Ministeriale 20 gennaio 1953 nonchè ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e il commercio
VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1955
Registro n. 25 Ufficio riscontro poste, foglio n. 345. — ALBERTAZZI

(4099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colle Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 21 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1955, registro n. 15 Interno, foglio n. 316, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Colle Santa Lucia (Belluno), di un mutuo di L. 580.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4101)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1955, registro n. 16 Interno, foglio n. 136, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Filetto (Chieti) di un mutuo di L. 1.260.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4103)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1955, registro n. 16 Interno, foglio n. 126, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casacanditella (Chieti) di un mutuo di L. 1.740.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4104)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1955, registro n. 16 Interno, foglio n. 128, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arielli (Chieti) di un mutuo di L. 1.152.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4105)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1955, registro n. 16 Interno, foglio n. 135, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gessopalena (Chieti) di un mutuo di L. 1.125.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4106)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1955, registro n. 16 Interno, foglio n. 134, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giuliano Teatino (Chieti) di un mutuo di L. 1.580.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4107)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1955, registro n. 16 Interno, foglio n. 133, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Orsogna (Chieti) di un mutuo di L 2.363.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4108)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Quadri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1955, registro n. 16 Interno, foglio n. 132, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Quadri (Chieti) di un mutuo di L. 1.241.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4109)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1955, registro n. 16 Interno, foglio n. 131, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rosello (Chieti) di un mutuo di L. 1.538.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4110)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pennadomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1955, registro n. 16 Interno, foglio n. 139, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pennadomo (Chieti) di un mutuo di L. 1.140.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4111)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1955, registro n. 16 Interno, foglio n. 129, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tufillo (Chieti) di un mutuo di L. 1.290.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4112)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 21 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1955, registro n. 15 Interno, foglio n. 315, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cassino (Frosinone) di un mutuo di L. 6.870.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4113)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 21 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 127, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piedimonte San Germano (Frosinone) di un mutuo di L. 3.127.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4115)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno demaniale lungo il fiume Brenta, in comune di Pozzoleone (Vicenza).

Con decreto del 12 gennaio 1955, n. 1800, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno demaniale lungo il fiume Brenta, in comune di Pozzoleone (Vicenza), segnata nel catasto dello stesso Comune, alla sezione U, foglio 4, mappale 134/a, della superficie complessiva di are 10,63 ed indicata nell'estratto catastale in data 2 febbraio 1952, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del decreto stesso.

(4075)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito lungo la sponda sinistra del torrente Faeit, in comune di Cavazzo Carnico (Udine).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, 12 gennaio 1955, n. 1297, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale sito lungo la sponda sinistra del torronte Faeit, in comune di Cavazzo Carnico (Udine), della superficie di mq. 400, incensito in catasto, ed indicato nell'estratto catastale in data 16 gennaio 1953, in scala 1:1000 dell'Ufficio tecnico erariale di Udine che fa parte integrante del decreto stesso.

(4076)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno della Sacca Resta d'Aglio, in comune di Mira (Venezia).

Con decreto dell'8 febbraio 1955, n. 2370, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno della Sacca Resta d'Aglio, in comune di Mira (Venezia), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio 44, mappale 126, della superficie di Ha. 1.52.20, ed indicata nell'estratto catastale 22 luglio 1953, in scala 1:4000, dell'Ufficio tecnico erariale di Venezia che fa parte integrante del decreto stesso.

(4077)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno in sinistra del fiume Arno a valle del Ponte Vecchio, in Firenze.

Con decreto del 12 gennaio 1955, n. 2004/2053, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno in sinistra del fiume Arno a valle del Ponte Vecchio, in Firenze, segnato nel catasto del comune di Firenze al foglio 161/III, mappali 909/½ (mq. 30), 904/½ (mq. 100); 902/½ (mq. 100); 901/½ (mq. 10); 898/½ (mq. 90); 892/½ (mq. 40), della superficie complessiva di mq. 370 ed indicato nell'estratto catastale 21 settembre 1953, in scala 1:1250, dell'Ufficio tecnico erariale di Firenze, che fa parte integrante del decreto stesso.

(4078)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nelle premesse e nell'articolo unico — primo comma — del decreto Ministeriale 29 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1955, n. 174, concernente modificazione dell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 luglio 1943, relativo alla cessione obbligatoria delle valute estere, ove è detto: decreto Ministeriale 14 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1946, n. 196, leggasi « decreto Ministeriale 14 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1943, n. 168 ».

(4165)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « Nunziatella », con sede in Orbetello (Grosseto)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1955, la Società cooperativa « Nunziatella » di Orbetello, costituita con atto del notaio A. Ordini di Giovanni in data 14 novembre 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4079)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo fra i dipendenti del Ministero dell'interno del capoluogo di Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1955, la Società cooperativa fra i dipendenti del Ministero dell'interno del capoluogo di Reggio Calabria, costituita con atto del notaio D. De Tommasi del 21 febbraio 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4080)

Scioglimento della Società cooperativa « Disinfestazioni e disinfezioni », con sede in Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1955, la Società cooperativa « Disinfestazioni e disinfezioni » di Genova, costituita con atto del notaio L. Grandona del 29 ottobre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4081)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « U.N.R.I. », con sede in Minervino Murge (Bari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 luglio 1955, la Società cooperativa di produzione e lavoro « U.N.R.I. », costituita con atto del notaio G. D'Ambrosio del 10 febbraio 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4082)

Scioglimento della Società cooperativa edile « Luigi Pestalardo », con sede in Cogoleto (Genova)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1955, la Società cooperativa « Luigi Pestalardo, con sede in Cogoleto (Genova), costituita con atto del notaio S. B. Garbarini del 14 giugno 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4083)

Scioglimento della Società cooperativa partigiana fra operai edili sterratori di Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1955, la Società cooperativa partigiana operai edili sterratori di Genova, costituita con atto del notaio L. Grandona, in data 19 settembre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4084)

Scioglimento della Società cooperativa « Libertas » con sede in Mignanego (Genova)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1955, la Società cooperativa « Libertas », con sede a Mignanego, costituita con atto del notaio L. Grandona del 15 gennaio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4085)

Scioglimento della Società cooperativa muratori ed affini « G. Marconi », con sede in Andria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 luglio 1955, la Società cooperativa « G. Marconi », con sede in Andria (Bari), costituita con atto del notaio R. Lombardi in data 21 luglio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4086)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

(*Situazione al* 1° *gennaio* 1955).

Si avverte che a norma dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale predetto secondo la situazione al 1° gennaio 1955.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(4123)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 agosto 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	634,40	145,74
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,86	634 —	145,75
» Milano	624,85	635 —	145,75
» Napoli	624,80	633,75	145,85
» Palermo	624,84	633,40	145,74
» Roma	624,83	634,40	145,75
» Torino	624,88	634,70	145,80
» Trieste	624,85	—	145,70
» Venezia	624,84	634,40	145,75

Media dei titoli del 3 agosto 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,25
Id. 3,50 % 1902	59,40
Id. 5 % 1935	92,125
Redimibile 3,50 % 1934	80,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,80
Id. 5 % 1936	93,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1955

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,84
1 dollaro canadese	»	634,70
1 franco svizzero	»	145,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,55

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Civitanova del Sannio (Campobasso) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Civitanova del Sannio (Campobasso) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Civitanova del Sannio (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(4071)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 7936 - Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 13 giugno 1935, n. 1287-R-Gab., con cui alla signora Lanthaler Maria fu Giuseppe, nata a San Leonardo in Passiria il 27 novembre 1912, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Lavalle;

Viste le domande di riduzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 22 aprile 1955 dalla predetta signora Lavalle Maria e in data 6 luglio 1955 dalla di lei figlia maggiorenne Maria Anna, in atto residenti a San Leonardo in Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dalle richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67702/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763-Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 13 giugno 1935, n. 1287-R-Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome delle persone sottoindicate viene ripristinato nella forma tedesca di Lanthaler:

Lavalle Maria di Giuseppe e di Bacher Maria, nata a San Leonardo in Passiria il 27 novembre 1912;

Lavalle Maria Anna, nata a San Leonardo in Passiria il 28 febbraio 1932, figlia.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto alle interessate a termini del paragrafo VI, terzo comma, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 luglio 1955

Il Vice commissario del Governo
SANDRELLI

(4125)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Bologna in data 31 dicembre 1952, n. 112/84304, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:
De Gennaro dott. Otello, vice prefetto.

Componenti:
Marenzi dott. Cesare, medico provinciale;
Campanacci prof. Domenico, docente in patologia medica;
Pallotti prof. Arrigo, docente in clinica chirurgica;
Albertini Antolini dott. Piero, medico condotto.

Segretario:
Maglioni dott. Manlio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 luglio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3991)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, prima comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Reggio Emilia in data 30 dicembre 1954, n. 46755, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Errichelli dott Alfonso, vice prefetto.

Componenti:
Bortolotti dott. Martino, veterinario provinciale;
Moretti prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;
Bianchi prof. Edoardo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Lasagni dott. Emilio, veterinario condotto.

Segretario:
La Perna dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 luglio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3992)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Pietrasanta.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto n. 330/140065, del 4 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Pietrasanta;
Vista la nota del Prefetto di Lucca con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Enrico Puccinelli, docente in patologia generale, con altro professore in possesso della docenza in clinica o patologia medica, come stabilisce l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione del prof. Enrico Puccinelli, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Pietrasanta il prof. Giovanni Gigli, docente in patologia medica presso l'Università di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 luglio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3995)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Fano al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Pesaro Urbino in data 10 febbraio 1954, n. 24145, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Fano al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Fano è costituita come appresso:

Presidente:
Martissa dott. Armando, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Alessandrini prof. Alessandro, docente in igiene;
Sotgiu prof. Giulio, docente in clinica medica;
Raimondi dott. Almerindo, ispettore superiore medico;
D'Alò dott. Giuseppe, ufficiale sanitario.

Segretario:
Bilancia dott. Ortensio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 luglio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4129)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio d'igiene del comune di Lucca.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Lucca in data 10 dicembre 1954, n. 20975, col quale è indetto pubblico concorso al posti di medico aggiunto presso l'Ufficio d'igiene del comune di Lucca;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico aggiunto presso l'Ufficio d'igiene del comune di Lucca è costituita come appresso:

Presidente:
De Marzi dott. Italo, vice prefetto.

Componenti:
Mola dott. Giovanni, medico provinciale;
Buonomini prof. dott. Gino, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Pisa;
Monasterio prof. dott. Gabriele, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Pisa;
Bendinelli dott. Cino, ufficiale sanitario.

Segretario:
Alì dott. Nicolò.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 luglio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4130)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Teramo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Teramo in data 6 marzo 1954, n. 2983, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Teramo è costituita come appresso:

Presidente:
Pignataro prof. Nilo, vice prefetto.

Componenti:
La Branca prof. Giovanni, docente in igiene;
Fontana prof. Mario, docente in anatomia patologica;
Scanga prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità;
Citerni prof. Mario, direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di L'Aquila.

Segretario:
Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 luglio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4131)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ascoli Piceno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 2 ottobre 1951, n. 60779/20400.12.7, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ascoli Piceno;
Vista la nota del Prefetto di Ascoli Piceno, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Paolo Silvestrone, docente in chimica, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Paolo Silvestrone è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ascoli Piceno il prof. Eugenio Mariani, docente in chimica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 luglio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4132)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Asti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto n. 340.3/12519 in data 31 luglio 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Asti;

Vista la nota del Prefetto di Asti, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Eugenio Mattirolo, impedito per malattia, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Eugenio Mattirolo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Asti, il vice prefetto dottor Gaetano Fusco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 luglio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4133)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pescara.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Pescara in data 16 febbraio 1955, n. 1955, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pescara è costituita come appresso:

Presidente:
Serena dott. Raffaele, vice prefetto.

Componenti:
Mazzeo prof. Mario, docente in igiene;
Mangini prof. Angelo, docente in chimica;
Intonti prof. Robertò, dell'Istituto superiore di sanità;
Montefredine prof. Antonio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pescara.

Segretario:
Rinaldi dott. Luigi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 luglio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4134)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). Circolare 5 luglio 1955.

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, n. 4 (quattro) posti di gruppo C (grado 12°), spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti, dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 settembre 1955, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(3902)

PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio precedente decreto 27 giugno corrente anno, n. 24688, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Visto l'ordine di preferenza dei posti messi a concorso, indicato dai concorrenti ultimamente collocati in detta graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il combinato disposto degli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa, per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Celesti dott. Carlo fu Muzio: Castelnuovo Berardenga;
2) Diligenti dott. Pierluigi di Fulvio: Monteriggioni;
3) Pisani dott. Piero fu Enrico: Sarteano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 13 luglio 1955

Il prefetto: BILANCIA

(4034)

PREFETTURA DI BELLUNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il decreto prefettizio n. 21482/Div. III-San. in data 29 dicembre 1954, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti di titolare nella provincia di Belluno al 30 novembre 1953;

Vista la graduatoria degli idonei;

Visto che i dottori Poggi Carlo, Tollardo Donato e Caldart Ugo hanno rinunziato alla titolarità della condotta di Lamon;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alessandro Perego fu Raffaele, nato a Venezia il 7 ottobre 1925 è dichiarato vincitore della condotta di Lamon.

Il suddetto sanitario viene designato alla competente Amministrazione per la nomina a titolare della condotta.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Belluno, addì 11 luglio 1955

Il prefetto: VECCHI

(4035)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 43688 del 28 giugno 1955, con il quale la ostetrica Montuschi Concetta veniva nominata titolare della condotta ostetrica di Lutirano del comune di Marradi;

Considerato che la precitata ostetrica come da lettera del 12 luglio 1955, che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dalle interessate;

Atteso che la ostetrica Caselli Romana, 6ª classificata, ha chiesto la condotta di Lutirano del comune di Marradi.

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 43688 del 28 giugno 1955, la ostetrica Caselli Romana domiciliata a San Casciano Val di Pesa, via Machiavelli, 21, è dichiarata vincitrice della condotta di Lutirano del comune di Marradi.

Il sindaco di Marradi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 18 luglio 1955

Il prefetto: BRUNO

(4036)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 56279-Div. 3ª, in data 30 dicembre 1954, con il quale la dottoressa Guancioli Anna Maria Clara è stata assegnata alla condotta medica del comune di Barete;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 56278-Div. 3ª, in data 30 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1955, e alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Mario Cerutti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del comune di Barete è assegnata al dott. Mario Cerutti.

Il sindaco del comune di Barete è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Provincia e a quello del comune di Barete.

L'Aquila, addì 4 luglio 1955

p. *Il prefetto*: MALARBI

(4037)

PREFETTURA DI FERRARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero in data 13 giugno 1955, con i quali rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1953 e vennero dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Viste le note n. 7438 in data 12 luglio 1955 e n. 7437 in data 30 giugno 1955, con le quali il sindaco di Cento comunica che i dottori Beltrami Aldo e Bagni Corrado hanno rinunziato alle condotte rispettivamente di Dodici Morelli e di Corporano;

Vista la nota n. 4722 in data 9 luglio 1955, con la quale il sindaco di Formignana comunica che il dott. Cavicchi Eliano ha rinunziato alla condotta di Rero;

Considerata, pertanto, la necessità di attribuire le suddette condotte, resesi vacanti, ad altri candidati che seguono in graduatoria i rinunciatari, secondo l'ordine preferenziale delle rispettive richieste;

Che, in attuazione di quanto previsto, al comma precedente, si renderà vacante anche la condotta di Ariano Ferrarese, al cui vincitore, dott. Cadore Lydo, verrà, con il presente decreto, conferita altra condotta;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1) Al dott. Cadore Lydo è assegnata la condotta medica di Dodici Morelli (Cento);

2) Al dott. Amadio Silvano è assegnata la condotta medica di Rero (Formignana);

3) Al dott. Nagliati Onorio è assegnata la condotta medica di Corporano (Cento);

4) Al dott. Gilli Guido è assegnata la condotta medica di Ariano Ferrarese (Mesola).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 25 luglio 1955

p. *Il prefetto*: SCIACCA

(4116)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.